

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO*****Collegio preposto ai Fallimenti***

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio da remoto, composto dai Sigg. Magistrati

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) Dr. Michele Monteleone | Presidente |
| 2) Dr. Maria Letizia D'Orsi | Giudice rel. |
| 3) Dr. Luigi Galasso | Giudice |

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, con riserva di deposito della proposta, piano e documentazione prescritta ai commi II e III del art. 161 L.F., depositata in data 5 luglio 2022 dalla Ferramenta Maio srl, con sede legale in Benevento, via Torre della Catena 148 C.F. 00160520623 e numero del R.E.A. BN - 51863, in persona del L.R. pro tempore; rilevato che il tribunale, dopo la presentazione del ricorso deve fissare un termine per il deposito del piano e della documentazione prescritta, termine variabile tra i 60 e 120 gg., non superiore a 60 giorni ove sia già pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento, prorogabile solo in presenza di giustificati motivi di non oltre 60 gg;

ritenuto che la norma distingue tra momento di presentazione del ricorso (la domanda di ammissione) e momento di presentazione della proposta e del piano (modalità dell'accordo che si intende proporre ai creditori e contenuto del piano di risanamento), operando una separazione ed un distinguo tra aspetto più tipicamente giurisdizionale della procedura di ammissione (il ricorso) e aspetto negoziale (il piano di risanamento ed il programma ai creditori);

che l'operata distinzione tra ricorso, da un lato e piano-proposta, dall'altro, presuppone che il tribunale verifichi l'esistenza non solo dei requisiti formali del

ricorso, bensì la stessa legittimazione del proponente, attraverso una verifica “dell’ammissione alla procedura, per quanto attiene a tutti gli aspetti di legittimità del ricorso”, al momento in cui è chiamato ad emanare il decreto con cui concede il termine per il deposito della proposta e del piano;

che pur riservato ad un momento successivo il contenuto del piano e della proposta ai creditori, poiché gli effetti dell’ammissione alla procedura divengono opponibili ai terzi dalla data di iscrizione del ricorso nel registro delle imprese (formalità adempiuta in coincidenza temporale con la presentazione del ricorso alla cancelleria del tribunale essendo oggi previsto che sia lo stesso cancelliere a provvedervi entro il giorno successivo a quello del deposito del ricorso in cancelleria), è richiesto al Tribunale un riscontro di legalità e legittimità del ricorso;

che in ragione della retrodatazione degli effetti dell’ammissione alla procedura di concordato alla fase di presentazione di un ricorso in assenza di un piano, si rende necessario, anche al fine di evitare strumentalizzazioni e abusi del nuovo istituto, che il tribunale eserciti un controllo non solo formale della regolarità del ricorso, bensì diretto alla verifica della legittimità della procedura attraverso il riscontro della propria competenza, dell'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivo per l'ammissione alla procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Che a tal fine il tribunale è dunque chiamato a verificare:

- a) la sua competenza;
- b) che siano depositati con la domanda i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- c) che sia posto in essere l’adempimento di cui all’art 152, 2° comma l.f.;
- d) la presenza del requisito soggettivo ed oggettivo per essere ammesso ad una procedura di negoziazione dello stato di crisi;
- e) che il debitore nei due anni precedenti non abbia presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito

l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione;

Tanto premesso,

ritenuta la competenza di questo tribunale, avendo la società la propria sede legale in un comune ricompreso all'interno del circondario del tribunale adito;

rilevato che la società riveste la qualità di imprenditore commerciale fallibile;

rilevato che la società ha presentato unitamente al ricorso i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;

che il ricorso è sottoscritto dal legale rappresentante della società;

che è stato depositato l'elenco nominativo dei creditori;

che la domanda è stata approvata a norma dell'art. 152 l.f.;

che non ricorre la condizione di inammissibilità di cui al IX comma art. 161 l.f., posto che la domanda di concordato precedentemente depositata dalla odierna ricorrente (proc. n 13/2017) è stata definita con pronuncia di improcedibilità per intervenuta rinuncia alla stessa (cfr. Cass. 25479/2019);

che in ossequio al disposto normativo di cui all' VIII co. dell'art. 161 l.f. vanno disposti gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione economico e finanziaria dell'impresa.

che è necessario provvedere alla nomina dell'Ufficio del Commissario Giudiziale, ai sensi del novellato art., 161 VI co. l.f. che coadiuvi il tribunale nelle operazioni di controllo e verifica , la particolare complessità e delicatezza delle questioni giuridiche da affrontare rende opportuna nella presente procedura la nomina di due professionisti quali C.G., con possibilità di riscontro, interazione e controllo reciproco, nella previsione di un compenso che, pur considerando la natura collegiale dell'incarico, rimanga unico, al fine di non gravare la procedura di eccessivi costi.

P.Q.M.

applicato l'art. 161 VI comma 1.f.

concede alla società istante il termine di giorni 60 dalla data del deposito in cancelleria del presente provvedimento per il deposito del piano e di tutta la documentazione prevista ai sensi dei commi II e III dell'articolo richiamato, stante la pendenza della procedura prefallimentare R.G. 60/2022 (cui è riunita la n 88/2022);

nomina quali Commissari Giudiziali il dr. Mattia Passero e l'avv, Leopoldo Papa ;

Designa quale G.D. la dr.ssa Maria Letizia D'Orsi, G.D della prefata procedura prefallimentare.

Applicato l'art. 161 VIII co. 1.f., dispone che il debitore depositi in cancelleria a cadenza periodica di 30 giorni una relazione riepilogativa della gestione economica e finanziaria dell'impresa, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio del Commissario Giudiziale.

Benevento, 11/07/2022

Il Presidente
(dr. Michele Monteleone)